

OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

concernente il conferimento di un incarico di collaborazione per il supporto all'Area Organizzazione Finanziaria.

Tra le parti:

1) OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, con sede in Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 8000390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 9 dicembre 1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

e

2) dott.ssa CORINA COVAL, nata a Chisinau (Moldavia) il 06/12/1987 e residente in Lungadige Leopardi n. 25 a Trento – cod.fisc. CVLCRN 87T 46Z 140M;

in conformità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ___ del 29 marzo 2017 che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto,

tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma di impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lettera d), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

preso atto della disponibilità della controparte dott.ssa Corina Coval ad assumere l'incarico; premesso che:

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente contratto ha come oggetto il conferimento da parte di Opera Universitaria dell'Università degli Studi di Trento (di seguito denominata "Opera") alla dott.ssa Corina Coval (di seguito denominata "Collaboratrice") che accetta, di un incarico di collaborazione per il supporto per una rilevazione del grado di soddisfazione del servizio di ristorazione.

In particolare l'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la predisposizione dello strumento di rilevazione dei dati quantitativi: revisione e test dei due questionari;
- briefing rilevatori/imputatori: istruzioni per la codifica dei questionari (controllo dei filtri, codifica delle domande aperte);
- la preparazione della maschera per l'imputazione dei dati;
- la pulizia dei dati: trattamento dei dati mancanti;
- le analisi dei dati: elaborazione dei dati attraverso Stata;
- la rappresentazione dei dati: preparazione delle tabelle e dei grafici;
- la stesura del report finale.

ARTICOLO 2

Compiti e obblighi del Collaboratore

La dott.ssa Corina Coval sarà libera di organizzare e determinare tutti gli aspetti e le modalità di esecuzione dell'attività, senza vincoli, in particolare di presenza o di orario – che non siano quelli inerenti al raggiungimento del miglior risultato dell'attività esercitata, con autonomia decisionale per la risoluzione di tutte le problematiche che si dovessero presentare, ed attendendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore di Opera.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che la Collaboratrice:

- non è soggetto al potere direttivo e disciplinare, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato secondo le modalità definite nel presente art. 2 (due);
- dovrà svolgere la prestazione personalmente;
- potrà svolgere la collaborazione presso una sede diversa da quella dell'Ente.

L'eventuale presenza della Collaboratrice presso le strutture dell'Ente e l'eventuale ausilio prestato da dipendenti dell'Ente stesso non costituisce, in alcun caso, stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli di Opera.

La Collaboratrice si impegna a non divulgare o ad utilizzare a fini privati informazioni acquisiti dalla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 3

Compenso per la collaborazione

Quale corrispettivo della collaborazione di cui al presente contratto, Opera corrisponderà alla Collaboratrice il compenso orario pari a € 17,27 (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali) per un importo complessivo di € 1.036,20. Il corrispettivo verrà corrisposto in un'unica rata che verrà corrisposta alla consegna del report finale sull'attività svolta.

La collaboratrice dovrà presentare dichiarazione di regolare esecuzione dell'attività richiesta controfirmata dal Direttore dell'Ente.

Il rapporto è regolato ai fini fiscali dal disposto dell'art. 50, comma 1 lett. c-bis) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

La Collaboratrice dovrà presentare idonea documentazione, regolare dal punto di vista fiscale, per la liquidazione di quanto spettante.

L'Opera procederà alla liquidazione del corrispettivo, verificata la regolarità di esecuzione della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante alla Collaboratrice, che non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

ARTICOLO 4

Durata della collaborazione

Il contratto decorre dal giorno 20 aprile 2017 e scadrà il giorno 31 maggio 2017 per stimate 60 ore complessive.

ARTICOLO 5

Facoltà di recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 10 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Collaboratrice, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Opera, in base all'attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Opera si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della Collaboratrice.

ARTICOLO 6 Clausola penale

Qualora la Collaboratrice non riesca a realizzare le attività programmate dall'articolo 1 (uno) l'Opera applicherà una penale pari al 20% del compenso pattuito.

Qualora le attività vengano realizzate in modo difforme da quanto concordato ma abbiano comunque permesso il raggiungimento di qualche risultato tale da recare una utilità per Opera, le Parti si accorderanno mediante scambio di corrispondenza sull'ammontare della somma che Opera dovrà pagare alla Collaboratrice a titolo di parziale pagamento della quota di corrispettivo pattuita.

In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte di Opera per grave inadempimento della Collaboratrice, sarà applicata una penale a carico dello stesso pari al 10% dell'importo maturato a tale data, con esclusione di ogni ulteriore sanzione e/o richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 7 Modifiche e integrazioni al contratto

Qualunque integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

ARTICOLO 8 Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.

Ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Trento.

ARTICOLO 9 Trattamento dei dati personali

La Collaboratrice autorizza fin d'ora l'Opera al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei propri dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- i dati forniti dalla Collaboratrice verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse del collaboratore;

- titolare del Trattamento è l'Opera Universitaria di Trento, nella persona del legale rappresentante dell'Ente, prof. Alberto Molinari (tel. 0461/217411);
- in ogni momento il collaboratore potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 10
(Disposizioni Anticorruzione)

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria n. 4 del 26 gennaio 2017 il collaboratore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014. A tal fine la collaboratrice dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice è motivo di risoluzione del rapporto contrattuale. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

ARTICOLO 11
Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali

Agli effetti fiscali Opera e la Collaboratrice dichiarano che il presente contratto, concernente l'espletamento di prestazioni di collaborazione coordinata a progetto, è da considerarsi rispettivamente:

- esente dall'imposta di bollo, in quanto le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche;
- soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

Redatto in un unico esemplare, letto approvato e sottoscritto.

Trento, __/__/__

LA COLLABORATRICE
- dott.ssa Corina Coval

IL DIRETTORE
- dott. Paolo Fontana -